

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 09 /2010

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
DE SIMONE	Avv. Loredana	Componente (Relatore)
CARLEVARO	Avv. Anselmo	Componente supplente

sul ricorso in appello del tesserato Sig. Massimo Minutoli avverso il provvedimento della Commissione Nazionale Disciplinare n. 04/2010 in data (inibizione a ricoprire cariche federali ex art. 10 comma 1 lett. D) R. Giustizia per un periodo di mesi nove) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato e pervenuto il 17.7.2010, il Sig. Massimo Minutoli - Presidente del Comitato Regionale Sicilia - appellava il provvedimento in epigrafe chiedendo la revoca ovvero la riduzione delle sanzioni irrogate a suo carico per avere violato l'art. 1, comma 1 R. Giustizia nella parte in cui stabilisce che "gli affiliati ed i tesserati (...) sono tenuti al rispetto delle norme contenute, nel medesimo Statuto, nei Regolamenti Federali, (...) e, comunque, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, sociale e morale", nonché l'art. 3 del R. Giustizia in base al quale "Tutti i tesserati e qualunque altro appartenente alla Federazione rispondono degli atti di violenza, sia fisica che verbale, compiuti quali attentati alla lealtà sportiva, come definita dall'art. 64, comma 1 dello Statuto Federale".

Le circostanze oggetto di addebito erano quelle descritte nell'esposto fatto pervenire in data 24.2.2010 dall'atleta Loredana Rampello (ASD Circolo Etneo) ed occorre il giorno 11.2.2010 in Messina presso la Palestra Federale F.I.T.e.T. "Villa Dante", quando il Minutoli - professandosi soggetto cui vi era il "*dovere di rivolgersi [...] per l'utilizzo della palestra di Villa Dante*" (cfr. pag. 8 righe 6 e segg. del ricorso in appello) - aveva avuto un violento alterco con il Sig. Carlo Pandolfini, Presidente della ASD Circolo Etneo, reo - a suo dire - di aver fatto uso della struttura per farvi allenare i propri atleti (tra cui la Rampello) senza esservi stato preventivamente autorizzato.

Seguivano poi le denunce sia del Pandolfini (25.2.2010) sia del Minutoli (22.3.2010) con le quali entrambi accusavano l'altro di avere tenuto un comportamento ingiurioso, provocatorio e violento nei propri confronti.

Rilevato come il Pandolfini fosse stato sanzionato dalla CND con separata decisione (n. 5 dell'1.7.2010 - inibizione a rappresentare la società per mesi sei) cui il Pandolfini stesso aveva fatto espressa acquiescenza ed esaminato invece il ricorso in appello presentato dal Minutoli (che censura la decisione impugnata sia per motivi procedurali e sostanziali sia per la dedotta illegittimità e/o abnormità della sanzione irrogata) questa Commissione, all'esito di

una prima udienza di trattazione tenutasi il 26.7.2010 presente il Minutoli assistito dal proprio Difensore, pronunciava ordinanza con cui:

- rilevato che alla pag. 8 del ricorso in appello il Sig. Minutoli negava espressamente che all'epoca dei fatti la "Palestra Villa Dante" in Messina fosse destinata a "...centro federale al quale tutte le società della regione possono accedere per allenarsi" richiamando n. una delibera del Consiglio Federale FITET (n. 95 del 3.5.2000) "...dalla quale risulta che già dal 2000 erano state sospese tutte le attività federali svolte presso il Centro di Messina".
- ritenuto di dover acquisire ulteriori riscontri al riguardo, fatto salvo ogni altro provvedimento istruttorio

mandava alla Segreteria di acquisire idonea informativa presso i competenti Uffici F.I.T.e.T. circa la destinazione della "Palestra Villa Dante" in Messina in momento successivo al 3.5.2000 e all'epoca dei fatti contestati.

A riscontro di tale provvedimento, la Segreteria Generale con nota dell'1.9.2010 (trasmessa in pari data alla Difesa del Minutoli per le valutazioni del caso) faceva pervenire copia di una missiva Prot. n. 2979 datata 7.4.2003, con la quale il C.R. F.I.T.e.T. Sicilia - nella persona del delegato Dott. Massimo Minutoli - comunicava di avere stipulato con il Comune di Messina una "Convenzione" finalizzata " all'utilizzo dell'impianto (Villa Dante) per lo svolgimento dell'attività agonistica e di allenamento per la gestione centri giovanili e per l'attività internazionale di Tennisavolo".

Detta Convenzione (anch'essa allegata, registrata il 3.4.2003) risultava stipulata "...per la durata di anni due e, in ogni caso, scadrà al momento della consegna di tutta la; struttura di Villa Dante all'impresa che ne curerà la, ristrutturazione totale".

Evento, quest'ultimo che non risulta essersi verificato a tutt'oggi.

Preso atto di quanto precede e udita la Difesa del Minutoli, alla stessa udienza la CAF si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la CAF, nel rendere la presente decisione, ha inteso avvalersi della proroga dei termini per l'adozione dei provvedimenti nella misura massima prevista ex art. 66 nn. 2 e 4 Statuto Federale, trattandosi, indubbiamente, di questione di particolare complessità, tanto da avere richiesto un supplemento di istruttoria.

Va inoltre esaminata in via pregiudiziale - e rigettata - l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta dalla Difesa del Minutoli all'udienza del 6.9.2010.

E' noto infatti che, fatta salva la giurisdizione esclusiva del Giudice statale - il quale, se del caso, potrà essere adito da chi vi avrà diritto e/o interesse - il vincolo federale sottopone

l'affiliato o tesserato alla giurisdizione disciplinare e amministrativa della F.I.T.e.T., secondo le norme federali (art. 14 n. 4 Statuto).

Deve quindi affermarsi la giurisdizione degli organi di giustizia domestici in materia disciplinare ogniqualvolta, come nella fattispecie, i fatti contestati risultino commessi da soggetto tesserato in occasione, conseguenza e ragione di attività svolte e/o comunque della qualifica ricoperta in ambito federale.

Quanto al fatto contestato, peraltro - sia pure parzialmente - confermato con le proprie affermazioni sia dal Minutoli che dal Pandolfini, la dinamica dello stesso emerge chiaramente dalle testimonianze acquisite e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai tesserati Capri e Soraci, unici ad avere avuto percezione diretta dell'intero accaduto, i quali riferiscono entrambi di uno "spintonamento" del Pandolfini, ma solo per reazione all'ennesimo tentativo del Minutoli di "trascinarlo" fisicamente fuori dalla palestra (anche Soraci: "Dopo l'ennesimo invito forzato da parte del Minutoli al Sig. Pandolfini di uscire dalla palestra...").

Sta di fatto che la condotta del Minutoli, comunque di per se inaccettabile, è risultata ulteriormente illegittima in base alle evidenze acquisite, avendo questi affermato nel ricorso in appello - salvo trovare smentita nei documenti descritti in premessa - "che già dal 2000 erano state sospese tutte le attività federali svolte presso il Centro di Messina"; circostanza questa non veritiera anche per essere stata smentita da tutte le testimonianze raccolte.

Egli inoltre, pur tentando di giustificare il proprio operato con l'esigenza di rispettare e far rispettare presunte turnazioni che sarebbero state stabilite con l'intento di garantire il migliore e più efficiente sfruttamento della palestra da parte di atleti e tesserati, non è stato in grado di documentare come concretamente si atteggiassero dette turnazioni e neppure se e in quale modo la presenza del Pandolfini e dei propri atleti - tenuto conto anche delle dimensioni della struttura e del numero dei tavoli disponibili - ne avrebbe comportato il turbamento.

Deve quindi concludersi che il Minutoli con la propria condotta abbia effettivamente violato le norme richiamate dal primo Giudice, con quanto ne consegue in ordine alla conferma sull'"an" della decisione impugnata.

Per ciò che attiene alla natura ed entità della sanzione irrogata (inibizione per mesi sei a carico del Pandolfini e di mesi nove a carico del Minutoli) con specifico riferimento alla dedotta insussistenza dell'aggravante rappresentata dal "ruolo [di Presidente Regionale - n.d.r.] che riveste l'incolpato"- che non sarebbe prevista dai regolamenti vigenti - osserva questa Commissione che il quadro probatorio acquisito non consente di tenere per certo che il Minutoli - il quale riveste indubbiamente il ruolo di Presidente Regionale - fosse anche il solo ed unico soggetto legittimato a regolamentare gli accessi presso la palestra Villa Dante e - tanto meno - ad espellere atleti e tesserati che non fossero stati preventivamente autorizzati.

Ne deriva che, in assenza di qualsivoglia riscontro testimoniale e/o scritto in ordine alla effettiva esistenza e/o comunque al concreto atteggiarsi di un siffatto "ordine costituito", il

primo Giudice - con valutazione esente da vizi logici e giuridici, che la CAF dichiara di condividere, facendola propria - ha legittimamente ritenuto applicabile nella fattispecie l'aggravante prevista all'art. 14 n.1 lett. a) R. Giustizia, secondo cui la sanzione disciplinare è aggravata quando emerga che il responsabile abbia commesso il fatto con abuso di poteri derivante dalla carica ricoperta.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello con integrale conferma della decisione impugnata

P.Q.M.

Rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi la tassa.

Roma lì, 15 settembre 2010

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli